



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CONCESSIONE DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 164 SS D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO SPAZIO VERDI_OPENLAB INNOVAZIONE, SERVIZI E CULTURA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. (CUP B79G16002400001 – Azione 2.3.1) (CUP B79F18001100001 – Azione 6.7.2) (CIG 758947266B)

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 10/08/2018

1) (SOCIETA' DI PROGETTO)

In riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 184 “Società di Progetto”, si chiede se l’RTI costituenda ha facoltà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi Società di Progetto in forma di Società a Responsabilità Limitata in alternativa alla costituzione effettiva in RTI.

In caso affermativo si chiede:

- a) a quanto ammonta il capitale sociale minimo richiesto;
- b) se è obbligatorio dichiarare la volontà di ricorrere ad una Società di Progetto all’interno della busta “Amministrativa”;
- c) se è necessario specificare nell’offerta amministrativa le quote societarie che si prevedono per la Società di Progetto e se esse possono differire dalle percentuali dichiarate per l’RTI costituenda all’interno della domanda di partecipazione.

Inoltre, in riferimento al comma 2 dell’D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 184, “I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci”, si chiede se, ai fini della rendicontazione, sono considerate ammissibili sia le spese sostenute direttamente dai soci dalla Società di Progetto sia le spese sostenute dalla Società di Progetto stessa (ovviamente nel limite del contributo massimo complessivo di 830.000 euro).

RISPOSTA:

- L’RTI costituenda ha facoltà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi Società di Progetto in forma di Società a Responsabilità Limitata in alternativa alla costituzione effettiva in RTI.

In particolare, trattandosi di concessione di servizi non è prevista la determinazione di un valore minimo del capitale sociale: l’art. 93 del DPR 207/2010 è tuttora in vigore e consente che “I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.” Pertanto, qualora il soggetto/i soggetti aggiudicatario/i della presente procedura di gara intendano costituire una società avente come unico oggetto l’esecuzione del presente appalto, tale costituzione sarà ammessa nei termini previsti dal predetto art. 93;

- Non è obbligatorio dichiarare la volontà di ricorrere ad una Società di Progetto all’interno della busta “Amministrativa”. Non è necessario specificare nell’offerta amministrativa le quote societarie che si prevedono per la Società di Progetto e non è necessario specificare se possono differire dalle percentuali dichiarate per l’RTI costituenda all’interno della domanda di partecipazione, anche se è possibile motivare in fase successiva per comprovati motivi le differenti percentuali.

- Ai fini della rendicontazione, possono considerarsi ammissibili sia le spese sostenute direttamente dai soci dalla Società di Progetto sia le spese sostenute dalla Società di Progetto stessa, nel limite del contributo massimo complessivo di 830.000 euro;

2) (ASSENZA MOTIVO DI ESCLUSIONE)

L'RTI costituenda di cui fa parte Kilowatt Soc Coop vorrebbe affidare in sub-appalto i servizi di bar/caffetteria ad un'azienda che, nel 2016, ha ricevuto dalla D.T.L. un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale con relativo annullamento del procedimento tramite revoca. Si precisa che tale azienda, successivamente all'accaduto, ha adottato tramite apposita delibera del C.d.A., misure organizzative idonee a prevenire ulteriori illeciti (c.d. self-cleaning).

Non essendoci stata alcuna sentenza e avendo comunque adottato provvedimenti organizzativi atti a prevenire ulteriori illeciti, si conferma che non esiste pertinente motivo di esclusione di tale azienda alla gara per violazione di obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

RISPOSTA: essendo intervenuta la revoca del provvedimento, non si ravvedono motivi di esclusione, almeno per le ragioni indicate nel quesito.

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 9/08/2018

In relazione agli impianti installati nell'opera di ristrutturazione dello spazio, l'Amministrazione ha la possibilità di fornire una stima dei costi di gestione ipotizzati, in particolare per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva?

RISPOSTA: con riferimento al quesito posto relativamente ad una stima dei costi di gestione (riscaldamento e raffrescamento dei locali) possiamo indicare che nella relazione energetica del progetto è indicato il fabbisogno in termini di kWh è possibile stimare il costo per la sola climatizzazione (invernale/estiva) in circa 18.000-20.000 Euro.

Per quanto riguarda la restante spesa per l'energia elettrica per il funzionamento dell'edificio (illuminazione, ventilazione, p.c. ecc) la stima di massima, in analogia con edifici aventi funzioni simili e sulla base della volumetria/superficie, possiamo indicare una cifra compresa tra 13.000 e 20.000 Euro.

I consumi reali saranno ovviamente in funzione delle ore/giorni di utilizzo, delle apparecchiature installate e dalle modalità di conduzione.

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 22/08/2018

Il soggetto gestore si impegna a realizzare tutti i servizi di cui ai punti 1-9 dell'art. 4 dell'Allegato A "Schema di contratto", così come i servizi e le attività aggiuntive eventualmente proposte in sede di offerte, nella prima fase di gestione entro il 30/06/2022.

Chiediamo conferma che nella seconda fase - dal 01/07/2022 a fine concessione - il soggetto gestore si obbliga esclusivamente alla realizzazione dei servizi e delle attività che proporrà in sede di offerta, con relativo cronoprogramma e conformemente al PEF presentato.

RISPOSTA: come previsto nell'articolo 4 dell'allegato A le attività di gestione del Laboratorio Aperto che rientrano nel progetto finanziato nell'ambito del programma POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, da sviluppare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2022, sono quelle elencate nei punti da 1 a 9.

Confermo come riportato che a partire dal 1/7/2022 e fino alla scadenza della concessione, il soggetto gestore potrà continuare a sviluppare le attività sopra indicate e quanto proposto in sede di gara. Il soggetto gestore presenterà un crono-programma riferito all'intera durata del contratto nel quale riporterà le tempistiche relative alla realizzazione di tali servizi offerti in sede di gara. Tale crono-programma dovrà essere conforme a quanto pianificato nel Piano Economico-Finanziario (PEF) e deve essere allegato all'offerta tecnica.

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 21/08/2018

1) (RENDICONTAZIONE AZIONI)

Ai fini della rendicontazione ed in riferimento all'allegato: "all_a_schema_contratto", si chiede conferma dei costi massimi rendicontabili per ogni singola Azione:

- Azione 2.3.1. (CUP B79G16002400001): 300.000 euro (iva compresa)
- Azione 6.7.2. (CUP B79F18001100001): 250.000 euro (iva compresa)
- Azione 6.7.1: 830.000 euro (iva esclusa)

Si chiede inoltre, in riferimento all'allegato: "ALL. I SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE" quali tipologie di costi sono rendicontabili sull'Azione 6.7.1 (per un valore massimo di 830.000 euro iva esclusa). Nell'allegato infatti sono specificati solo i costi ammissibili per le Azioni 2.3.1 e 6.7.2.

(Fermo restando quanto disciplinato dal regolamento G.U. n. 71 del 26.03.2018 in merito ai criteri di ammissibilità delle spese per i programmi finanziati con i fondi strutturali).

RISPOSTA: modifica del 30/08/2018 per mero errore materiale in relazione all'iva del contributo: il valore massimo del finanziamento a carico della finanza pubblica dato dal contributo massimo di € 830.000,00 - **IVA ESCLUSA** (come descritto in articolo 11 dell'allegato A) a sostegno dei costi di gestione e produzione del **progetto Laboratorio Aperto** fa riferimento all'azione 2.3.1 (CUP B79G16002400001) ed è rendicontabile sulla base di quanto previsto nell'allegato E.

In questa procedura di gara non esistono importi finanziati con l'azione 6.7.1.

Per quel che attiene gli importi dell' Azione 2.3.1 (CUP B79G16002400001): 300.000 euro (iva compresa) -e dell'Azione 6.7.2 (CUP B79F18001100001): 250.000 euro (iva compresa) si fa riferimento a quanto descritto nell'articolo 4 dell'allegato A: " le attività descritte nei punti 1), 2) e 3), l'Amministrazione - nell'intento di contrastare il fenomeno del *digital divide* e favorire l'alfabetizzazione informatica di particolari categorie di utenti (scolari, studenti, docenti, giovani fino a 30 anni, soggetti over 65 anni, disoccupati, diversamente abili) - corrisponderà al soggetto gestore un canone per lo svolgimento delle attività suddette in modo gratuito per l'utenza e da definire nella proposta progettuale presentata in sede di gara, di importo non superiore a € 300.000,00 iva compresa a seguito di presentazione di una relazione così come meglio specificata all'art. 5 del presente contratto. Per l'attività descritta nel punto 4) l'Amministrazione corrisponderà al soggetto gestore un canone di importo complessivo non superiore a € 250.000,00 iva compresa a seguito di presentazione di una relazione così come meglio specificata all'art. 5 del presente contratto."

E successivamente in articolo 5: "In funzione del raggiungimento dei target posti ai punti 1), 2), 3) e 4) all'art. 4 del presente contratto, la Cabina di Regia formulerà al RUP il proprio parere in ordine all'erogazione dei **canoni** relativi ai servizi di cui al precedente art. 2 lett. c), previa presentazione entro il 30 giugno di ogni anno ed entro il 31 dicembre di ogni anno da parte del soggetto gestore, di un'apposita relazione tecnica che illustri modalità e quantità dei servizi svolti e una programmazione dei servizi da svolgere nel semestre successivo. Il RUP, sulla base del parere espresso dalla Cabina di regia in ordine al grado di raggiungimento dei target sopra citati, provvederà a quantificare in misura proporzionale l'entità di canoni semestrali. Il soggetto gestore è tenuto a produrre le fatture a seguito di validazione entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entro il 31 gennaio dell'anno successive. Le fatture relative ai punti 1), 2) 3) dovranno riportare la seguente dicitura: POR FESR 2014-2020 Asse 6, Azione 2.3.1 **Spazio VERDI_OPENLAB**, CUP. N. B79G16002400001 Le fatture relative al punto 4) dovranno riportare la seguente dicitura: POR FESR 2014-2020 Asse 6, Azione 6.7.2 **SPAZIOVERDI_PROMOLAB**, CUP. N. B79F18001100001."

2) (STIMA FABBISOGNO ENERGETICO)

In riferimento all'allegato: "all_c_relazione_tecnica", si chiede se esiste una stima di massima dei costi annuali di riscaldamento e di raffrescamento oppure, in alternativa, se esiste un dimensionamento dei seguenti parametri tecnici:

- Fabbisogno energetico invernale (in kWh)
- Fabbisogno energetico estivo (in kWh)
- Prestazione energetica dell'edificio per riscaldamento invernale (in kWh/m²)
- Prestazione energetica dell'edificio per raffrescamento (in kWh/m²)

RISPOSTA: Per quanto riguarda stima dei costi di gestione (riscaldamento e raffrescamento dei locali), come da indicazioni da parte del Servizio Ambiente, U.O. Energia del Comune di Ferrara, possiamo indicare che nella relazione energetica del progetto è indicato il fabbisogno in termini di kWh ed è possibile stimare il costo per la sola climatizzazione (invernale/estiva) in circa 18.000-20.000 Euro.

La restante spesa per l'energia elettrica per il funzionamento dell'edificio (illuminazione, ventilazione, p.c. ecc) la stima di massima, in analogia con edifici aventi funzioni simili e sulla base della volumetria/superficie, possiamo indicare una cifra compresa tra 13.000 e 20.000 Euro. I consumi reali saranno ovviamente in funzione delle ore/giorni di utilizzo, delle apparecchiature installate e dalle modalità di conduzione.

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 28/08/2018

E' ammessa la partecipazione alla gara da parte di un operatore economico che ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice per la progettazione e lo svolgimento di un percorso di ascolto e coinvolgimento finalizzato a raccogliere le conoscenze e le posizioni degli attori locali relative all'attivazione del Laboratorio Urbano Aperto del Comune di Ferrara?

RISPOSTA: si considera che la consulenza operata per la progettazione e lo svolgimento di un percorso di ascolto e coinvolgimento dei cittadini sia da considerare esclusivamente attività di studio ed elaborazione di documenti e non di progettazione come intesa dall'art. 24 del DLgs 50/2016 e, in ogni caso, non si ritiene che questa attività possa aver apportato alcun vantaggio competitivo all'operatore economico e rientri nei divieti previsti nell'art. 24, comma 7 del DLgs 50/2016.

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 24/08/2018

1 (IVA)

Ai fini della rendicontazione delle Azioni: 2.3.1 e 6.7.2 per un totale massimo di: 830.000 + 300.000 + 250.000 = 1.380.000 euro, e nel caso in cui l'operatore sia un soggetto passivo iva, si chiede conferma che l'ammontare complessivo delle rendicontazioni dev'essere pari a 1.380.000 euro + IVA (per ricevere il contributo/canone di 1.380.000 euro, al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto).

RISPOSTA: l'importo di € 830.000 (azione 2.3.1) è un contributo da erogare a seguito di rendicontazione di spese sostenute e documentate da parte del soggetto gestore. In linea generale, si devono considerare Iva esclusa, **quindi relativi all'imponibile**, a meno che il soggetto gestore non si trovi in regime di indetraibilità.

Per quel che riguarda i canoni relativi alla gestione (azione 2.3.1.) pari ad € 300.000 e relativi al svolgimento delle azioni dei punti 1),2),3) descritti nell'art. 4 del capitolato di gara allegato A, gli importi saranno pagati a fronte di presentazione di fatture intestate al Comune di Ferrara con iva già compresa.

Analogamente, per quel che riguarda i canoni relativi alla promozione (azione 6.7.2) pari ad € 250.000 e relativi allo svolgimento delle azioni del punto 4) descritto nell'art. 4 del capitolato di gara allegato A, gli importi saranno pagati a fronte di presentazione di fatture intestate al Comune di Ferrara con iva già compresa.

3 (COFINANZIAMENTO)

Ai fini del cofinanziamento del 51% a carico del soggetto gestore, si chiede conferma che le spese oggetto di rendicontazione (per un massimo di $830.000 + 300.000 + 250.000 = 1.380.000$ euro), possono essere considerate quota parte del cofinanziamento.

RISPOSTA: per quel che riguarda il quesito la formulazione dello stesso non risulta coerente ai documenti di gara. Come riportato nell'articolo 11 dell'allegato A, il valore massimo del finanziamento a carico della finanza pubblica è dato dal contributo massimo di € 830.000,00, cui si aggiunge la riduzione del canone di concessione dell'immobile pari ad € 165.000,00. Pertanto il contributo massimo a carico della finanza pubblica ammonta ad € 995.000,00. Fatto salvo che il definitivo ammontare del contributo a carico della finanza pubblica sarà individuato solo ad esito della procedura di gara e dipenderà dal piano economico finanziario presentato dal soggetto gestore, tale contributo non potrà comunque superare il 49% dell'investimento complessivo destinato al progetto, mentre il soggetto gestore dovrà garantire la copertura del residuo 51%. Tale ripartizione dovrà risultare dal PEF, così come dovrà risultare la ripartizione temporale dei finanziamenti nel corso di tutta la durata del contratto.

Gli importi di € 300.000 (azione 2.3.1) ed € 250.00 (azione 6.7.2), come già specificato in risposta al quesito 1, sono prestazioni di servizio, per cui andranno fatturati al Comune.

RISPOSTA ALLA MAIL DEL 24/08/2018

2) (RENDICONTAZIONE)

Ai fini della rendicontazione dei costi imputabili all'Azione 2.3.1 (830.000 + 300.000 euro) e in riferimento all'allegato: "ALL. I SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE", si chiede:

- lettera "a) ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E SOFTWARE (max 15% valore progettuale)":

a) "Spese per arredi (funzionali all'utilizzo delle tecnologie installate)": è possibile rendicontare in questa sezione gli allestimenti non tecnologici (p.e. tavoli, sedie, divanetti, mobilio vario, attrezzi, biciclette, attrezzature espositive, luci, piante, installazioni site specific, etc) che il gestore reputa funzionali e strategici alle attività del laboratorio?

b) "Spese per attrezzature tecnologiche": cosa si intende per "Per quanto riguarda l'acquisto di dotazioni per eventuali punto ristoro all'interno dei laboratori, sono ammissibili se parte di una prestazione di servizio richiesta all'affidatario". In particolare: sono rendicontabili i costi per le attrezzature e per l'allestimento della caffetteria?

- lettera "b) SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO":

a) qual è la differenza tra "Spese per personale interno (max. 15% del totale delle spese per la gestione)" e "Spese per il "soggetto gestore > spese di personale" ?

b) relativamente alle "spese di gestione del laboratorio" cosa si intende per "Tali spese possono essere considerate ammissibili solo se previste nei contratti con i soggetti gestori" ? In altre parole è possibile per il soggetto gestore rendicontare costi per: utenze, manutenzioni, licenze, spese per garanzie bancarie e assicurative, canoni di affitto, etc?

RISPOSTA: Per quel che riguarda la lettera "a) ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E SOFTWARE (max 15% valore progettuale), si precisa quanto riportato nell'articolo 2 dell'allegato A: "La Concessione dell'immobile comprenderà anche un set di attrezzature e dotazioni tecnologiche (per un importo specificato nella scheda progetto di cui all'allegato G) che verranno reperite dall'Amministrazione concedente sulla base di un progetto che verrà fornito dal soggetto gestore entro 20 giorni dalla formale consegna dell'immobile e successivamente assegnate, con apposito verbale" e nella successiva lettera d): "Fanno inoltre parte del presente

progetto ulteriori risorse rientranti nel sopracitato quadro del programma POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, per un importo pari a € 225.000,00 IVA compresa, di cui € 52.000 iva compresa già utilizzati per dotare l'immobile di infrastrutturazione tecnologica di rete e wifi, con le quali l'Amministrazione concedente provvederà, in accordo con il soggetto gestore all'acquisto e alla fornitura degli arredi e delle dotazioni tecnologiche, come meglio disciplinato al successivo art. 7". In particolare, le piante e attrezzi sono considerati più "consumables" e pertanto non ammissibili, mentre il resto dell'elenco risulta ammissibile, secondo la ratio per cui è ammissibile tutto ciò che è stabilmente destinato a costituire l'arredo del laboratorio. Le biciclette che costituiscono arredo permanente del laboratorio sono ammissibili, eventuali ulteriori destinate a 'giri in città' non lo sono.

In merito al punto b) "Spese per attrezzature tecnologiche", non sono per noi ammissibili dotazioni per eventuali punto ristoro all'interno dei laboratori e non sono rendicontabili i costi per le attrezzature e per l'allestimento della caffetteria.

In ultimo, per quel che riguarda il punto - lettera "b) SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO" la differenza tra "Spese per personale interno (max. 15% del totale delle spese per la gestione)" e "Spese per il "soggetto gestore > spese di personale riguarda la modalità di gestione del laboratorio: se partecipasse alla gestione il Comune rendiconterebbe proprio personale interno, se invece rendicontra il soggetto gestore (sempre al Comune) la spesa ricade nella tipologia "spese di personale del soggetto gestore". Quindi il vostro personale ricadrebbe unicamente nella voce spese di personale del soggetto gestore".

Per quanto attiene le "spese di gestione del laboratorio" possono essere rendicontate: le utenze, le manutenzioni non ordinarie, le licenze, le spese per garanzie bancarie e assicurative, i canoni di affitto. Tali spese verranno rendicontate al Comune di Ferrara che provvederà successivamente (successivamente al rimborso al soggetto gestore) a rendicontarle alla Regione Emilia-Romagna.

RISPOSTA ALLA PEC DEL 05/10/2018

Premessa 1)

nel documento relativo a: **CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs 50/2016, PROPEDEUTICO ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL "LABORATORIO APERTO", SPAZIO VERDI_OPEN LAB DA REALIZZARSI PRESSO L'IMMOBILE DELL'EX TEATRO VERDI A FERRARA.**

con scadenza 08/01/2018 ore 12,30 e Data di pubblicazione: 02/11/2017 alla pagina 4 su 4 si legge: "Gli esiti della procedura di consultazione saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli atti di gara."

Quesito 1)

dove sono pubblicati gli esiti di questa consultazione e quali ditte e quali enti hanno partecipato a questa consultazione?

Nota: al riguardo ci sembra restrittiva e non completa la generica descrizione riportata alle pagine 198-199 su 319 della determina **PG-2018-96393 del 02/08/2018** al punto: **2.5 Descrizione delle Attività operative** (max 6.000 caratteri).

Riteniamo inoltre non si possano eventualmente indicare motivazioni connesse alla Privacy al fine di non rendere noti i contributori che hanno partecipato a tale consultazione pubblica.

Risposta 1)

l'esito della consultazione è stato reso manifesto con delibera di Giunta Comunale -2018-302, PG-2018-73807 pubblicata in Amministrazione trasparente dove sono state indicate le ditte partecipanti e il richiamo alle valutazioni della Commissione formalizzate nel verbale dei lavori della

commissione; ovviamente in conformità con la vigente normativa il verbale è accessibile con semplice richiesta.

Premessa 2)

Considerato quanto riportato a pagina 299 su 319 della determina nel “CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO SPAZIO VERDI_OPEN LAB Innovazione, servizi e cultura per la mobilità sostenibile - Allegato D”:

“In base all’andamento del cantiere l’Amministrazione Comunale si impegna a ultimare i lavori della Palazzina, entro il 31/12/2018; gli spazi destinati a ex Platea, Torre scenica, Palchetti e Terrazze, verranno ultimati entro il 30/06/2019, fatto salvo eventuali perizie suppletive.

In ogni caso l’Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali ritardi nella consegna dell’immobile”. E considerato inoltre che i tempi previsti sono già stati sforati in passato come si evince leggendo quanto riportato a pag 36/319 al punto: 3. Le azioni connesse all’attuazione della strategia Qualificazione del bene/contenitore culturale Descrizione degli interventi ed indicazione della relativa tempistica

Quesito 2)

Quali sono le garanzie poste in essere e a tutela del concessionario in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna degli immobili, impianti tecnici inclusi, e degli arredi?

Risposta 2

ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi per accedere al finanziamento europeo, i lavori non incidono. Non sono state previste garanzie automatiche ma l’Amministrazione si sta prodigando per il pieno rispetto delle tempistiche indicate.

Premessa 3)

Considerato il meccanismo e la struttura dei canoni per il Laboratorio Aperto fino al 31 12 2022 e per la concessione degli immobili per la durata complessiva di 12 anni;

considerato quanto riportato a pag: 107/319 “CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO SPAZIO VERDI_OPEN LAB Innovazione, servizi e cultura per la mobilità sostenibile PARTE CONTRIBUTI Allegato E “ e a pag: 241 e seguenti su 319 all’Art. 3 – DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE e ART. 4 OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO E DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE punto I FASE fino al 30/6/2022 e punto II FASE DAL 1/7/2022 e fino alla scadenza della concessione; - di dare atto che tutti gli impegni sono provvisori in attesa di successiva variazione di bilancio in corso di predisposizione, con cui verranno istituite le corrette voci di entrata e di spesa;

Quesito 3)

Può quindi corrispondere al vero che nel redigere il progetto si dovranno o potranno scindere la 1° Fase dalla 2° fase e che la seconda fase potrà in toto o in parte escludere, oltretutto includere, il progetto relativo al Laboratorio Aperto senza che questo pregiudichi la possibilità di aggiudicarsi la gara da parte dei partecipanti e che, in deroga, lo schema di finanziamento sarà comunque mantenuto intatto dando seguito alle previste variazioni di bilancio attualmente dichiarate come provvisorie alla pag 8/319

Risposta 3)

ai fini dell’ottenimento del finanziamento europeo l’obbligo relativo al mantenimento del Laboratorio Aperto è fino al 30/06/2022 (1 fase) successivamente le indicazioni fornite dal concorrente in sede di gara saranno obbligo contrattuale per la seconda fase.

Premessa 4)

considerato quanto riportato nella scheda di valutazione delle offerte nella parte qualitativa e:

A- QUALITA' TECNICA DEL PROGETTO	A5 Qualità complessiva del progetto proposto per le attività descritte nell'articolo 4 ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 evidenziando anche i percorsi operativi che si intendono seguire per la realizzazione dei target richiesti dal progetto. All'offerta che presenterà la migliore proposta in termini di qualità e di grado di innovazione verranno assegnati 10 punti.	10
--	--	----

Quesito 4)

si conferma che le “attività descritte nell'articolo 4 ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9” sono quelle riportate nell'allegato A?

Corrisponde quindi al vero che nella scheda di valutazione delle offerte non è prevista nessuna specifica valutazione, e quindi punteggio, relativa alle attività poste in essere e non dedicate al LABORATORIO APERTO SPAZIO VERDI_OPENLAB di cui all'allegato A e che avrà termine il 30/06/2022 e che quindi non si debbono fare proposte inerenti le attività e all'uso degli immobili successive al 30/06/2022 non essendo queste in alcun modo regolamentate e senza punteggio specifico?

Risposta 4)

nella valutazione delle offerte tecniche saranno oggetto di valutazione tutte le attività che il concorrente si impegna a sviluppare per l'intera durata del rapporto concessorio, pur dando una particolare attenzione agli elementi della fase 1, caratterizzata dalla presenza del finanziamento europeo.

Premessa 5)

considerato che nel sito web del comune si fa riferimento (evidenziato in caratteri rossi) “**SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO entro il 09/10/2018**” e considerata la perentorietà di questa richiesta di cui non vi è traccia nel documento ufficiale relativo alla determina (P07.8.0.0_2018_0000036_PROPOSTA_DETERMINA_FE.pdf.p7m)

Quesito 5)

Qualora si decidesse per vari motivi di non aderire a questa richiesta in quale forma e metodo sarà eventualmente esclusa la partecipazione alla gara essendo questa esclusione menzionata solo nel documento non ufficialmente firmato 2018verdilab_disciplinare_protocollato.pdf e non pubblicato nell'albo ai fine della completa trasparenza sulla gara?

Risposta 5)

sul sito internet del Comune di Ferrara è stato pubblicato il solo documento in pdf per comodità dei concorrenti.

E' possibile accedere al disciplinare firmato digitalmente dal Rup.

In tale documento ufficiale è previsto l'obbligo del sopralluogo che potrà portare alla non ammissione alla presente procedura come ammesso dalla normativa vigente;

Quesito 6)

Per quale motivo il documento 2018verdilab_disciplinare_protocollato.pdf pur essendo parte fondamentale ed inscindibile dalla procedura di gara non è stato pubblicato nell'albo pretorio contestualmente alla pubblicazione della determina P07.8.0.0_2018_0000036_PROPOSTA_DETERMINA_FE.pdf.p7m?

Risposta 6)

il disciplinare è un documento che viene redatto in conformità del contenuto della determina a contrarre successivamente a tale approvazione e firmato dal Rup.

L'art. 32 del d.lgs 50/2016 prescrive il contenuto minimo di tale documento.

Tali contenuti vanno poi trasfusi nel disciplinare unitamente agli elementi necessari a disciplinare la procedura di gara.

Quesito 7)

a quale diritto di riservatezza, segretezza e par condicio dei partecipanti alla gara fa riferimento la richiesta di sopralluogo per come regolamentata alle pagine 2-3/23 del documento 2018verdilab_disciplinare_protocollato.pdf dove si richiede di indicare: “concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo”. Non esiste, in questo modo il reale rischio di rendere di pubblico dominio la partecipazione alla gara del richiedente il sopralluogo antecedentemente la scadenza della gara di appalto?

Risposta 7)

le indicazioni richieste nell'attestato di sopralluogo sono necessarie per comprovare che il concorrente ha realmente preso visione dei luoghi di esecuzione della concessione.

Tali dati non vengono resi pubblici.

Rimane poi libera la facoltà di non concorrere anche a seguito dell'effettuato sopralluogo.